

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

CIRCOLARE DI STUDIO

4/2015

Parma, 22 gennaio 2015

OGGETTO: Legge di stabilità – Parte II

Si fornisce di seguito una breve scheda di sintesi delle principali novità introdotte per il 2015 dalla L n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. "Legge di stabilità").

Iva - Estensione del "reverse charge"

Il meccanismo del reverse charge è esteso, a partire dal 1 gennaio 2015, anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, d'installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

L'applicazione del reverse charge è stato, inoltre, esteso alle cessioni di beni effettuate nei confronti della GDO (ipermercati, supermercati e discount alimentari) fermo restando, ai fini dell'efficacia della disposizione, il rilascio di un'apposita autorizzazione UE.

Iva - Dichiarazione annuale

La dichiarazione annuale Iva, a decorrere da quella relativa al periodo d'imposta 2015, dovrà essere presentata in forma autonoma entro il mese di febbraio di ogni anno. Viene conseguentemente abrogato l'obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva.

Iva – Rimborso credito annuale

Il processo di esecuzione dei rimborsi dei crediti Iva annuali ha subito importanti semplificazioni a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 13 dicembre 2014.

In base alla nuova formulazione dell'art. 38-bis del Dpr 633/1972, possono essere eseguiti, senza obbligo di prestare garanzie e senza altri adempimenti specifici, i rimborsi d'importo fino ad Euro 15 mila. Per i rimborsi di ammontare superiore a tale importo, invece, la garanzia è obbligatoria solo se chi chiede il rimborso è un soggetto "pericoloso" (soggetti cessati, imprese giovani, contribuenti accertati,...). Nei casi residuali basta presentare la dichiarazione Iva munita di visto/sottoscrizione e produrre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti i requisiti di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Iva - "Split payment"

E' istituito un particolare meccanismo di assolvimento dell'Iva per le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate dalle imprese nei confronti di Enti pubblici.

L'Ente pubblico accrediterà al fornitore l'importo del corrispettivo, al netto dell'Iva indicata in fattura, che sarà poi versata dall'Ente pubblico direttamente all'Erario.

Tale regime trova applicazione per le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015 nei confronti di Stato, organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica, Comuni e Province, CCIAA, istituti universitari, ASL ed Enti ospedalieri, Enti pubblici di ricovero, di assistenza e di previdenza.

"Nuovo" ravvedimento operoso

Per le regolarizzazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2015 (anche se riferite a violazioni commesse nei precedenti esercizi) sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso. Sono, inoltre, abrogati alcuni istituti deflattivi del contenzioso: adesione ai pvc, adesione agli inviti al contraddittorio e acquiescenza "rafforzata".

A seguito delle variazioni apportate, sarà possibile integrare o rettificare i redditi dichiarati anche oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si è verificato l'errore o l'omissione e cioè fino al termine di decadenza del potere di accertamento. Sarà, inoltre, possibile la regolarizzazione anche nell'ipotesi in cui siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche¹. Costituiscono invece causa ostativa, la notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione e la notifica di un avviso bonario.

La "riscrittura" del ravvedimento ha portato a una revisione complessiva delle sanzioni che risultano così articolate:

- sanzione a 1/10 del minimo (3%), per i ritardi non superiori a 30 giorni dalla commissione della violazione, con un'ulteriore riduzione a 1/15 (0,2%) per giorno di ritardo se questo non supera i 14 giorni;
- sanzione a 1/9 del minimo (3,33%), per i ritardi sino a 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione;
- sanzione a 1/8 del minimo (3,75%), se la violazione è sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa;
- sanzione a 1/7 del minimo (4,29%), se la violazione è sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa;
- sanzione a 1/6 del minimo (5%), se la violazione è sanata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa;

¹ Il contribuente sottoposto a verifica potrà autonomamente sanare le potenziali violazioni presentando una dichiarazione integrativa e liquidando le nuove imposte, sulle quali versare le sanzioni ridotte previste per il ravvedimento.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

- sanzione a 1/5 del minimo (6%), se la violazione è sanata dopo il pvc.

Deducibilità del costo lavoro ai fini Irap

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, il costo sostenuto per lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato è integralmente deducibile dal valore della produzione rilevante ai fini Irap.

Credito d'imposta per soggetti senza dipendenti

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% dell'Irap lorda (da utilizzare in compensazione tramite il modello F24).

Società di comodo: perdita sistemica

E' disposto, con decorrenza dal periodo d'imposta 2014, l'ampliamento dell'intervallo temporale da assumere a riferimento per la verifica della condizione di "perdita sistemica" ai fini della disciplina sulle società di comodo.

E', pertanto, considerata in "perdita sistemica", a decorrere dal sesto periodo d'imposta, la società che risulta in perdita fiscale per 5 periodi d'imposta consecutivi o che, in un quinquennio risulta in perdita fiscale per 4 periodi d'imposta e per il restante periodo d'imposta dichiara un reddito inferiore a quello minimo presunto ai sensi dell'art. 30 della L. n. 724/1994.

Cfc

Vengono riformulati i criteri per individuare le imprese residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. "CFC black list") alle quali, come stabilito dall'art. 167, co. 1 del Tuir, si applica la tassazione per trasparenza. In particolare, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si considerano Stati o territori a fiscalità privilegiata quelli che applicano una tassazione inferiore a più della metà di quella applicata in Italia.

Sarà, quindi, riformulato l'elenco dei Paesi c.d. "black list" finora individuati dal DM 21 novembre 2001: resterebbero fuori Singapore, Filippine, Hong Kong, Malesia,....

La nuova lista dei paradisi fiscali non avrà impatti sulla disciplina CFC prevista dall'art. 167, co. 8-bis del Tuir (c.d. "CFC white list").

Le modifiche introdotte non influiscono sui c.d. "costi black list" (art. 110, co. 10 del Tuir) in quanto, in quel caso sono penalizzati i costi che derivano da transazioni con

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

imprese che risiedono in Stati solo ed esclusivamente menzionati nella black list di cui al DM 23 gennaio 2002.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Federico Bottrighi

Luca Montali